

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3506

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **RACHELE SILVESTRI**

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese insediate nelle aree di crisi industriale complessa per investimenti in beni strumentali nuovi

*Presentata il 7 marzo 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a estendere l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione fiscale concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi anche per le imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale beneficio, in aggiunta al regime di aiuto definito ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, appare necessario al fine di garantire che anche tali aree possano disporre di uno strumento agevolativo efficace e flessibile. Tale misura consentirebbe, altresì, di contribuire, in maniera determinante, al rilancio economico, produttivo e occupazionale delle aree di crisi industriale complessa, le quali, in conseguenza dell'aggravarsi della

crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia di COVID-19, rischiano di veder ampliato il divario di sviluppo socio-economico che le separa da altri territori.

La necessità di prevedere un nuovo beneficio fiscale in aggiunta a quelli attualmente previsti a regime nasce anche da un'attenta analisi dei risultati provvisori generati dalle misure attualmente adottate per tali aree che spesso si dimostrano inefficaci e farraginose. Il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa, ai sensi del citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, concerne situazioni con impatto significativo sulla politica industriale nazionale che riguardano i territori « soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore

industriale con elevata specializzazione nel territorio ».

Il Ministero dello sviluppo economico cura successivamente l'attuazione di politiche e di programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante la stipula di appositi accordi di programma di adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), elaborati da Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e approvati dal Gruppo di coordinamento e controllo.

I PRRI, adottati tramite appositi accordi di programma, promuovono investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

I territori attualmente riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa interessano quattordici regioni; tra esse vi sono regioni che, all'interno dei propri confini, comprendono almeno due aree riconosciute quali aree di crisi industriale complessa, come la regione Marche che comprende l'area della Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno e il distretto fermano-maceratese.

Il legislatore con il citato decreto-legge n. 120 del 1989 ha messo in campo uno strumento utile a favorire la riconversione produttiva di alcuni territori che stavano

subendo una desertificazione industriale. Un declino produttivo che stava generando parallelamente un netto e costante aumento della disoccupazione e un peggioramento delle condizioni socio-economiche. Nel corso degli anni però le azioni intraprese in attuazione del citato decreto-legge n. 120 del 1989 hanno mostrato alcune lacune, tra cui la non specificità delle misure emanate rispetto alle caratteristiche economico-produttive dei territori. A ciò si aggiunge, anche, una forte burocratizzazione delle procedure amministrative che comporta tempi e modalità di erogazione delle risorse non allineati alle logiche economiche, produttive e di mercato.

La novità introdotta con la presente proposta di legge, ossia l'applicazione del credito d'imposta per investimenti nei territori di crisi industriale complessa quale misura aggiuntiva al vigente regime di aiuto previsto dal richiamato decreto-legge n. 120 del 1989, è stata elaborata alla luce dei risultati positivi e immediati che la medesima misura sta garantendo nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, nelle quali si assiste a un forte utilizzo da parte delle imprese di tale beneficio con la conseguente rapida riconversione dei processi produttivi basata sul rinnovamento delle attrezzature e quindi dei processi produttivi.

In sintesi, la presente proposta di legge, che consta di un articolo unico, estende alle imprese situate nei territori individuati come aree di crisi industriale complessa il beneficio fiscale del credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Alle imprese situate nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi di cui al comma 99 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. All'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2022 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



\*18PDL0177330\*